

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XLIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	567
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ALESSANDRINI: Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici per pubblico servizio. (3093)	567
PRESIDENTE	567, 568, 569, 570
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	567, 569
BUNETTO	568, 569, 570
BIAGGI FRANCAANTONIO	568
DI NARDO	569
ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	570
Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Piano nuove costruzioni stradali e autostradali. (3088)	571
PRESIDENTE	571
BUNETTO	571
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	571

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sabatini sostituisce il deputato Azimonti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Alessandrini: Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici per pubblico servizio (3093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Alessandrini: « Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici per pubblico servizio ».

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Sono molto onorato di essere nello stesso tempo proponente e relatore di questa legge. Le finalità che mi hanno mosso nel proporre la legge in esame si riferiscono alla possibilità di allargare il raggio di applicazione dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, successivamente modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, in modo da permettere una più ampia partecipazione ai benefici previsti per la costruzione di impianti elettrici da parte dei comuni. La legge originaria, all'articolo 10, recita che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni, nella misura del

La seduta comincia alle 9,40.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano sprovvisti.

In virtù di tale disposizione di legge i comuni che non avessero avuto un impianto di distribuzione di energia elettrica sia nel capoluogo che nelle frazioni, potevano avere il contributo trentacinquennale del 4,50 per cento sulla spesa ritenuta necessaria per dotare i comuni dell'importante servizio pubblico.

Si manifestò subito l'insufficienza di questa disposizione di legge, non soltanto perché prescriveva che il comune o la frazione fossero completamente prive dell'impianto di energia elettrica, ma anche perché la stessa disposizione di legge in un primo tempo fu applicata rigorosamente nel senso che i comuni dovessero essere i diretti gestori degli impianti costruiti con il contributo statale.

Nel 1954 con la legge n. 649 si emendò l'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; un emendamento di portata relativa, perché alla dizione « comuni stessi e le frazioni » si aggiunsero, per meglio specificare, i termini « borgate e contrade ». L'aggiunta non valse ad assicurare pienamente ai comuni i benefici della legge in misura più ampia e più generale.

Se noi esaminiamo l'utilizzazione degli stanziamenti iscritti nei bilanci dei lavori pubblici dal 1949 ad oggi, troviamo che sono stati stanziati — mi riferisco, per questi dati, all'ottima relazione sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62 del collega Giovanni Lombardi — limiti di spesa in annualità a pagamento differito per complessive lire 635 milioni; integrati per l'esercizio 1961-62 di altri 60 milioni di lire.

Dei 635 milioni, finora sono state assegnate, con regolari decreti, annualità per lire 428.652.000 a 1015 comuni, permettendo la realizzazione di un volume di lavori che raggiunge l'ammontare di lire 9 miliardi e 525.621.000. Rimangono da emettere — come rileva il relatore nella sua documentata esposizione — decreti per lire 206.348.000, che corrispondono all'incirca ad una spesa di 4 miliardi e 600 milioni di opere.

Il proponente pensa che l'ampiezza della legge, così come è, non sia tale da favorire la rapida e adeguata diffusione dell'essenziale servizio pubblico. Inoltre l'inciso « o completamento di opere occorrenti per fornire l'energia elettrica », non si riferisce all'ampliamento di impianti già esistenti, ma sempre a nuovi impianti da realizzarsi a lotti, in tempi

diversi, in comuni completamente sprovvisti di energia elettrica. D'altra parte un comune che sia dotato di energia elettrica e che per l'apporto edilizio veda dilatarsi la cerchia urbana, se le nuove zone che richiedono il servizio non sono frazioni, borgate o contrade autonome, non può assolutamente fruire dei benefici di legge.

Di conseguenza, il proponente con la sua iniziativa, intende far sì che le possibilità offerte dall'articolo 10 della legge n. 589 vengano estese anche ai comuni che, a seguito dell'espansione urbana, abbisognino di integrare l'impianto di distribuzione di energia elettrica e siano in tali condizioni economiche da non potervi provvedere direttamente, non escludendo, infine, quei centri minori che abbiano degli impianti antiquati, superati o, comunque, non sufficienti, alle necessità e non siano in grado di poterli rinnovare o ammodernare.

Credo che questa proposta di legge, che non esige alcun stanziamento specifico (si tratta praticamente di modificare una legge organica offrendo al Governo la possibilità di stanziare nell'apposito capitolo di bilancio i fondi necessari per far fronte a essenziali bisogni), meriti l'attenzione e l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Desidero fare la semplice considerazione che, trattandosi di una proposta di legge che consta di un unico articolo, la relazione praticamente ha coinciso con il contenuto dell'articolo stesso. L'onorevole Alessandrini ha usato il termine « ampliamento », mentre nell'articolo in esame si parla soltanto di « potenziamento »; il significato dei due termini è diverso; questa precisazione è importante per i fini che tale proposta di legge intende realizzare. Il « potenziamento », in senso lato, può essere interpretato come « ampliamento », ma tale interpretazione può non coincidere con quello di « ampliamento ». Infatti, se in una borgata viene installata un'industria, si ha un tipo particolare di utenza, che richiede adeguate trasformazioni degli impianti di energia elettrica allo scopo di soddisfare le esigenze di quell'industria; può avvenire che diverse altre borgate rimangano prive di illuminazione.

Appunto per evitare simili conseguenze, propongo di introdurre nell'articolo unico, dopo il termine « potenziamento », quello di « ampliamento ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Pur non trovando alcuna difficoltà ad accettare quanto ha

festé proposto l'onorevole Busetto, desidero completare l'esposizione che l'onorevole Alessandrini ha fatto della proposta di legge in esame. Desidero cioè precisare la portata pratica di questo provvedimento — al quale sono favorevole — esponendo una situazione che ho dovuto recentemente risolvere. Esistono molti centri, specialmente montani, che sono forniti di energia elettrica da piccoli distributori durante la notte, mentre durante il giorno l'energia elettrica viene staccata. Questi centri sono serviti a norma di legge, hanno cioè l'illuminazione elettrica; ma se in tali luoghi si volessero introdurre quei servizi che sono oggi a disposizione di tutti i cittadini, come per esempio gli apparecchi per uso domestico, questi distributori non avrebbero certo la possibilità di soddisfare tali esigenze; d'altra parte i comuni, generalmente poveri, non hanno la possibilità di finanziare un potenziamento di impianti; non potrebbero cioè far arrivare sin nella borgata la rete di distribuzione generale dell'energia elettrica, che è spesso distante 5 o 6 chilometri, mentre il costo è dell'ordine di decine di milioni (la distribuzione locale di energia dà un gettito insufficiente a rimborsare gli oneri di capitale).

Trattandosi d'un servizio pubblico che deve essere reso in misura adeguata alle moderne esigenze, la presente modificazione della precedente disposizione di legge appare molto opportuna. Inoltre questo provvedimento coincide con l'interesse delle zone sottosviluppate, per le quali il problema principale consiste nella mancanza di una rete di distribuzione dell'energia elettrica, conseguenza derivante dal fatto che ivi l'industria non si è ancora sviluppata.

Sono quindi d'accordo con quanto l'onorevole Busetto ha affermato; desidero solo far presente all'onorevole Alessandrini che l'espressione « destinata al pubblico servizio » inserita nell'ultimo periodo dell'articolo unico, a mio avviso, dovrebbe essere eliminata, in quanto potrebbe far sorgere la convinzione che si tratti solo dell'illuminazione pubblica, mentre lo spirito della norma dovrebbe essere nel senso di comprendere tutti i servizi di distribuzione dell'energia elettrica.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Busetto, essere cioè opportuno introdurre dopo la parola: « completamento » il termine: « ampliamento ».

Anche la proposta dell'onorevole Biaggi riguardante la soppressione della frase: « destinata al pubblico servizio » mi sembra molto opportuna. Tale dizione potrebbe dar luogo

ad una interpretazione limitativa, comprendente soltanto la pubblica illuminazione e non tutti quei servizi che, soprattutto nei comuni più poveri, è necessario introdurre.

Accolgo quindi le proposte dei colleghi Busetto e Biaggi.

DI NARDO. Prendo la parola per avere un chiarimento. La legge 3 agosto 1949, n. 589, prevede che i comuni ai quali lo Stato concede i contributi abbiano la possibilità finanziaria di dare una determinata garanzia; sappiamo che tutti i comuni hanno già esaurito le proprie garanzie. Pertanto, pur emettendo un provvedimento a favore dei comuni, ci troveremmo nell'impossibilità di rendere esecutivi i contributi per quei comuni che non hanno possibilità di dare garanzie; favoriremmo quindi, con la formulazione della proposta di legge in esame, solo i comuni che hanno possibilità finanziarie sufficienti.

BUSETTO. Non sono favorevole alla proposta di sopprimere l'espressione: « destinata al pubblico servizio ». Sostituirei invece tale espressione, perché non si verifichi quell'interpretazione limitativa di cui si è parlato, con la frase: « destinata agli utenti pubblici e privati ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica destinata al pubblico servizio nel territorio dei comuni stessi ».

L'onorevole Busetto ha presentato l'emendamento aggiuntivo delle parole: « l'ampliamento », da inserire nell'ultima parte dell'articolo unico, dopo la parola: « completamento ».

L'onorevole Biaggi Francantonio, a sua volta, ha presentato l'emendamento soppressivo delle parole: « destinata al pubblico servizio ».

BUSETTO. Ma per certe amministrazioni comunali, per certe giunte che si trovano di fronte a certe richieste di potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica per certi fini, la legge, non specificando pubblico servizio, può dar luogo a delle conseguenze che non sono certamente nelle intenzioni dell'onorevole Biaggi e di nessuno dei componenti della nostra Commissione. Io, questa espressione, la modificherei in questo senso: utenze, servizi pubblici e privati, enti e cittadini che abbiano diritto a piena soddisfazione in materia.

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, vuol formulare l'emendamento.

BUSETTO. L'emendamento potrebbe essere questo: « ... destinata agli utenti pubblici e privati nel territorio dei comuni stessi ».

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo col Relatore, come pure sono d'accordo sul primo emendamento Busetto e sull'emendamento Biaggi.

Vorrei pregare l'onorevole Busetto di non insistere sul suo secondo emendamento. Stiamo attenti a introdurre qualsiasi formula la quale per quanto chiara sia, consenta elucubrazioni da parte degli organi di controllo. Noi abbiamo visto come in sede di applicazione, generalmente, più parole si mettono, più si rende difficile l'applicazione della legge. Meno parole mettiamo meglio è, pur tenendo presente che qualche preoccupazione potrebbe esserci, nel senso che a un comune potrebbe interessare di fornire l'energia elettrica a gruppi industriali o che il comune potrebbe essere messo in mora da qualche privato o da qualche industria che volesse fare l'allacciamento, invece che a proprie spese, a carico del comune. Pregherei di non aprire questo problema. Per quanto riguarda i comuni nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa si surroga ai comuni per assumere impegni per quanto riguarda queste particolari iniziative economiche. Pertanto, per i comuni meridionali questo pericolo non c'è. Resterebbe la possibile difficoltà per gli altri comuni, ma, ripeto, non credo sia il caso di sollevare questa questione.

PRESIDENTE. Riepiloghiamo. Mi pare che ci sia l'accordo per accettare il primo emendamento Busetto: aggiungere, dopo le parole: « il completamento », le altre: « l'ampliamento ».

Altrettanto mi pare che si sia d'accordo sull'emendamento Biaggi, di sopprimere le parole: « destinata al pubblico servizio ».

BUSETTO. Vorrei che fosse lasciata la espressione oggetto del mio secondo emenda-

mento, che non mi pare sia superflua. I pericoli che ella, onorevole Ministro, prevede, mi pare che sussistano proprio lasciando una formula così vaga.

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ecco la tesi che io sostengo. Se introduciamo qualche altro termine, noi apriamo la discussione su che cosa è il pubblico servizio. Io credo che pubblico servizio sia quello di utilizzare gli impianti di distribuzione di energia elettrica, non solo ai fini della pubblica illuminazione, ma anche a fini dell'artigianato o dell'industria. Non apriamo, però, una discussione sul concetto di pubblico servizio. Io sarei contrario alla introduzione di nuove formule nel testo attuale: nel desiderio di renderlo più chiaro, secondo me, rendiamo possibile una serie notevolissima di discussioni.

BUSETTO. Non insisto sul mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Busetto: aggiungere, dopo le parole: « il completamento », le altre: « l'ampliamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « destinata al pubblico servizio », di cui l'onorevole Biaggi Francantonio propone la soppressione.

(Non è approvato).

Pertanto l'articolo unico con le modifiche testé approvate risulta del seguente tenore:

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei comuni stessi ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

A seguito della soppressione delle parole: « destinata al pubblico servizio », dovremo

correlativamente sopprimere le parole finali del titolo: « per pubblico servizio ».

(Così rimane stabilito).

Avverto che il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (3088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali ».

BUSETTO. Onorevole Presidente, chiedo, a nome di un decimo dei componenti della Camera, la sospensione della discussione e la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

Si tratta, infatti, di un disegno di legge molto importante ed impegnativo (tant'è vero che è stato oggetto di discussione anche nel dibattito di ieri sera sulla mozione di sfiducia), che al Senato ha dato luogo ad una discussione approfondita sia in Commissione sia in Assemblea e alla presentazione di emendamenti.

Ci stupisce il fatto che tale disegno di legge sia stato deferito alla Commissione in sede legislativa: indipendentemente dagli orientamenti politici che possono guidare i singoli gruppi ad assumere le loro responsabilità e ad esprimere i loro giudizi, un disegno di legge, così impegnativo per lo Stato e così importante dal punto di vista della precisazione delle scelte di priorità in materia di programmazione dello sviluppo economico del nostro paese, ci sembra sia inadeguato ad una discussione in Commissione.

Noi apprezziamo la serietà dei dibattiti nelle Commissioni in sede legislativa, ma su un problema di tale importanza è giusto che le richieste di ciascun gruppo parlamentare siano precisate nell'aula dell'Assemblea, in modo che il nostro paese ne sia immediatamente informato.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Busetto, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ALESSANDRINI: « Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici per pubblico servizio » (3093);

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Arenella, Baroni, Beccastrini, Bontade Margherita, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Camangi, Carra, Ceccherini, Cengarle, Cibotto, Colombo Renato, De Pasquale, Di Leo, Frunzio, Lombardi Giovanni, Martina, Misefari, Papa, Ripamonti, Sabatini, Sarti, Secreto, Speciale e Viviani Arturo.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI